



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

Riccardo ROCCASALVA

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
55	25/05/2026	208	02	02

Oggetto:

Irrogazione di sanzioni amministrative ai sensi delle leggi 689/1981 E 122/1992 e del D.P.R. 558/1999, art.10. Ordinanza di rigetto dissequestro attrezzature.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- che è stato elevato e notificato in data 16/02/2026 processo verbale di accertamento, contestazione e sequestro amministrativo n. 02/26 REG.02 dalla Direzione Autonoma Polizia Metropolitana – Distretto di *OMISSIS* - acquisito al prot. reg. n. 0133654/2026 del 18/02/2026, a carico del sig. *****OMISSIS***** nato a *OMISSIS* il *OMISSIS* e ivi residente in via *****OMISSIS***** n. *OMISSIS*, in quanto in via *****OMISSIS***** n. *OMISSIS* esercitava presso l'officina denominata “*****OMISSIS*****” l'attività di autoriparatore in assenza di iscrizione all'apposito Registro Imprese presso la Camera di Commercio e, pertanto, in violazione dell'art. 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 122. I verbalizzanti riferivano che il trasgressore era stato iscritto presso la Camera di Commercio ma che questa iscrizione era cessata nell'anno 2023 e che “esibiva una nuova richiesta di iscrizione alla Camera di commercio non ancora perfezionata e quindi autorizzata”;
- che in data 16/02/2026 è stato disposto dal medesimo Organo accertatore (ex art. 13 Legge 689/1981) sequestro amministrativo, acquisito al prot. reg. n. 0133654/2026 del 18/02/2026, delle attrezzature e le strumentazioni specificate nel suddetto verbale ed “il relativo locale officina [...] mediante l'apposizione di n. 1 (UNO) sigillo plumbeo apposto al locale officina e n. 1 (uno) cartello monitore recante l'effigie dello scrivente Corpo e la dicitura “OFFICINA SOTTOPOSTA A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO”. Le cose sequestrate sono state affidate in custodia giudiziaria al sig. *****OMISSIS***** reso edotto degli obblighi derivanti dalla custodia;
- nel rapporto trasmesso allo scrivente ufficio i verbalizzanti precisavano che l'attività “risulta essere condotta allo stato dal sig. *****OMISSIS***** come in oggetto identificato il quale al momento dell'accesso era intento a riparare un veicolo marca *****OMISSIS*****” e che il trasgressore era stato iscritto in passato alla Camera di Commercio ma risultava cancellato “in data 15.10.2003 [...] All'atto dell'ispezione veniva esibita la ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di iscrizione alla competente sezione Regionale della Camera di Commercio di *OMISSIS* del 16/02/2026 nella quale si evinceva che la pratica della ditta *****OMISSIS***** era in fase di iscrizione e per tanto non ancora iscritta”;

VERIFICATA la regolarità della contestazione;

ESAMINATA la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

ACQUISITE

- l'istanza di dissequestro ex art. 18 della legge 689/1981 trasmessa dal trasgressore per il tramite del suo legale Avv. ***OMISSIS*** a mezzo pec, protocollata al prot. regionale n. 0459062/2026 del 19/05/2026 con la quale lo stesso, chiede, “la revoca del sequestro amministrativo disposto, con restituzione immediata dei beni”;
- le controdeduzioni richieste alla Direzione Autonoma Polizia Metropolitana – Distretto di *OMISSIS* - inviate dalla stessa ed acquisite al prot. regionale n. 0471453/2026 del 22/05/2026, nelle quali l'autorità verbalizzante confermava quanto già riportato nel verbale di accertamento e nella nota di trasmissione dello stesso, precisando di aver proceduto al “sequestro amministrativo del locale officina e di tutta l'attrezzatura ivi esistente ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 689/81 ed alla contestazione delle violazioni di cui all'art. 10 della Legge N. 122 del 05/12/1992”;

PRESO ATTO

- che dal sito Telemaco risulta l'iscrizione del sig. *****OMISSIS***** nella sezione speciale del Registro delle Imprese con la "qualifica di impresa artigiana (sezione speciale) il 13/05/2026 con decorrenza dal 14/04/2026", ai sensi dell'art. 10 del DPR 558/1999, relativamente all'"esercizio dell'attività di minuta manutenzione meccanica: sostituzione olio e filtri";

CONSIDERATO

- che l'art. 13, comma 2, della legge 689/1981 dispone solo il "*sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa [...]*";
- che l'art. 10, comma 2 della legge 122/1992 dispone il pagamento di una sanzione amministrativa che va da un minimo di € 5.164,57 ad un massimo di € 15.493,71 e la "*confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l'attività illecita*";

RITENUTO

- che le attrezzature oggetto di sequestro siano idonee e funzionali all'attività abusiva contestata, come riportato nel PV di accertamento e sequestro amministrativo e, pertanto, di dover **confermare il sequestro delle sole attrezzature e strumentazioni utilizzate per l'attività illecita** (dato che la decorrenza dell'attività risulta temporalmente successiva alla data del processo verbale), e non anche del locale officina;
- di dover acquisire ulteriori elementi istruttori prima di decidere nel merito del procedimento per l'irrogazione della sanzione comminata con il PV n. 02/26 REG.02 del 16/02/2026;

VISTO

- la legge 24/11/1981 n. 689 recante "Modifiche al sistema penale", che disciplina l'applicazione delle sanzioni amministrative;
- il D.P.R. 22/07/1982, n. 571 che detta norme per l'attuazione degli articoli degli artt. 15 e 17 della legge 689/1981, in merito alle modalità con cui si opera il sequestro di cose;
- la legge regionale 10/01/1983, n. 13 che reca "*Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o Enti delegati o subdelegati*";
- la legge n. 122 del 5/2/1992, come modificata dalla legge 224/2012, che detta disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e delle attività di autoriparazione;
- l'art. 10 del D.P.R. 558/1999 che reca disposizioni in materia di imprese di autoriparazione;
- la circolare del 6.2.2002, prot. 501656, del Ministero delle Attività Produttive, Direzione Generale per il Commercio, le Assicurazioni ed i Servizi, in caso di imprese Artigiane, che individua la Regione quale Autorità preposta alla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della legge n.122 del 5/2/1992, nonché a ricevere e a decidere in merito alle istanze di dissequestro;

RICHIAMATA

- la legge regionale n. 6 del 15 maggio 2024, avente ad oggetto: "Ordinamento e organizzazione degli uffici della Giunta Regionale" ha approvato il nuovo modello di organizzazione degli uffici regionali;

- la D.G.R. n. 408/2024, che ha definito le attività e l'articolazione in Settori e Unità operative dirigenziali semplici delle strutture amministrative apicali e, pertanto, le competenze della UOD 50.02.02 "Attività artigianali, commerciali distributive, cooperative e relative attività di controllo oltre alla Tutela dei consumatori" sono confluite nella UOS 208.02.02 "Commercio, artigianato, Osservatorio prezzi – Fiere e Mercati – Risorse termali e minerarie" nell'ambito "Settore Attrazione Investimenti e Regolazione dei Mercati" della Direzione Generale Sviluppo delle Attività Produttive;
- il D.P.G.R.C. n. 220/2025 che, in attuazione della D.G.R. n. 589/2025, ha conferito l'incarico dirigenziale della UOS "Commercio, artigianato, Osservatorio prezzi – Fiere e Mercati – Risorse termali e minerarie" al Dott. Riccardo Roccasalva. Alla predetta UOS sono stati attribuiti i procedimenti sanzionatori in materia di artigianato ex Legge 443/1985 ed ex Legge 122/1992.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla UOS 208.02.02 della Direzione Generale Sviluppo delle Attività Produttive e dalle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente U.O.S. 208.02.02 "Attività artigianali, commerciali e distributive - Cooperative e relative attività di controllo - Tutela dei consumatori", mediante la sottoscrizione del presente provvedimento, in uno alla formale dichiarazione relativa all'obbligo di astensione in caso di conflitti di interessi, resa ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/1990 dal responsabile del procedimento e dal Dirigente medesimo.

DISPONE

- per tutto quanto esposto nella parte narrativa, che qui si intende integralmente richiamata, di confermare il sequestro disposto con il verbale n. 02/26 REG.02 del 16/02/2026 (ex art. 13 Legge 689/1981) **limitatamente alle attrezzature e strumentazioni utilizzate per l'attività illecita**, ai sensi del combinato disposto dell'art. 13 comma 2 della legge 689/1981 e dell'art. 10, comma 2 della legge 122/1992;

COMUNICA

il rinvio dell'eventuale irrogazione della sanzione a successivo provvedimento, contro cui potrà essere proposta opposizione nei termini e con le modalità previste dall'art. 22 della L.689/1981 e successive modifiche, attesa la necessità di acquisire ulteriori elementi istruttori prima di decidere nel merito del procedimento per l'irrogazione della sanzione comminata con PV del 16/02/2026;

DISPONE ALTRESÌ

che il presente atto venga notificato:

- al Sig. *****OMISSIS***** nato a *OMISSIS* il *OMISSIS* e ivi residente in via *****OMISSIS***** n. *OMISSIS* C.F. *****OMISSIS**** per il tramite del suo legale Avv. ***OMISSIS***, all'indirizzo pec *****OMISSIS*****;
- all'Avv. ***OMISSIS*** in proprio e nella qualità di difensore del sig. *****OMISSIS***** a mezzo pec all'indirizzo *****OMISSIS*****;
- alla Direzione Autonoma Polizia Metropolitana – Distretto di *OMISSIS* a mezzo pec all'indirizzo polizia@pec.cittametropolitana.na.it per gli adempimenti conseguenziali.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 legge n. 241/1990 è la dott.ssa Maria Cetara contattabile ai seguenti recapiti: tel. 081/7966941 – PEC ufficiosanzioni@pec.regione.campania.it.

La suddetta dott.ssa Maria Cetara in qualità di Responsabile del Procedimento dichiara che l'incaricato dell'effettuazione delle attività istruttorie ha proceduto all'istruttoria relativa al provvedimento in oggetto; che la relativa procedura è stata correttamente eseguita; che le dichiarazioni in merito agli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi, ai sensi dell'art.6-bis della legge 241/1990 e dell'art. 6 co. 2 D.P.R. 62/2013, secondo le modalità disposte dalla Circolare 1/2023 - PG/2023/309052 del 16.6.2023 del Responsabile per la prevenzione della corruzione e Responsabile della trasparenza della Giunta regionale della Campania, sono state rese con nota prot. 0685076/2025 del 04/12/2025 e attesta la regolarità dell'istruttoria compiuta della stessa alle leggi e regolamenti.

Si dispone la trasmissione del presente provvedimento:

- alla Segreteria di Giunta;
- all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione "Casa di Vetro" del portale istituzionale;
- alla Direzione Autonoma Polizia Metropolitana –. Distretto di Pompei.

Il Funzionario amministrativo
dott.ssa Maria Cetara
<i>(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993)</i>

Riccardo ROCCASALVA

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa